



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 03/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso n. 461237 del 14 giugno 2010, la ricorrente espone di avere prestato nel 1992 due fidejussioni *omnibus* in favore di una banca, a garanzia della esposizione debitoria di due società amministrate dall'allora coniuge della medesima, per un importo massimo garantito di £ 330.000.000 ciascuna.

Lamenta la ricorrente che «*Nel corso degli anni, nonostante il peggiorare delle condizioni economiche delle due società, la banca non solo proseguì nel concedere finanziamenti alle stesse (grazie alle ottime conoscenze di mio marito), senza che io fossi mai avvisata, ma evitò accuratamente di perseguirle per il recupero coattivo del credito, nonostante sia oramai accertato, con sentenze n. 1922/2006 e 296/2007 che la banca vanti nei confronti della N.C. – società di costruzioni - la somma di E. 117.348,68 oltre interessi dal 1999 e nei confronti*

della E. – società di costruzioni - la somma di E. 113.801,72 oltre interessi dal 1999».

Nel 2001, la posizione debitoria in esame veniva cartolarizzata e ceduta alla società resistente, costituita «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge sulla cartolarizzazione». All'originator veniva contestualmente conferito l'incarico di «mandatario con rappresentanza all'incasso». Della descritta operazione era data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2001.

A seguito di vari passaggi societari, la gestione dei crediti cartolarizzati intestati alla società veicolo è passata alla società del gruppo, servicer dell'operazione.

Con raccomandata del 19 aprile 2010, la ricorrente, tramite un'associazione di tutela dei consumatori, chiedeva la «liberazione dalle fideiussioni di cui all'oggetto», stante «il livello bassissimo del reddito della sig.ra O. e l'immane sproporzione con il credito vantato dalla banca; considerato l'atteggiamento chiaramente in violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione dei contratti [...]; considerato che tutt'ora, a causa di una situazione che si protrae sine die da ben diciassette anni – alla quale la nostra Associata, né ora né mai potrà porre rimedio – essa è esclusa dalla possibilità di accedere a qualsiasi finanziamento al fine di provvedere all'acquisto di un immobile per garantirsi un futuro», nonché «ai sensi degli art. 1956 e 1957 c.c.».

La medesima domanda viene reiterata a mezzo del ricorso introduttivo della presente controversia.

Replica la società cessionaria del credito garantito con controdeduzioni del 2 settembre 2010, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, atteso che: (i) «La controversia, come emerge dallo stesso ricorso presentato dalla Sig.ra O., trae origine dalla sottoscrizione nel 1992 da parte della Sig.ra O. di n. 2 fideiussioni in favore» di una banca [...].«La Sezione I, paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari dispone che “non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007”»; (ii) «La domanda proposta dalla ricorrente non ha per oggetto, come previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, né “l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà”; né la “corresponsione di una somma di denaro”»; e (iii) «la domanda risulta



inammissibile per superamento del limite di euro 100.000,00 previsto dalle citate Disposizioni».

Nel merito, parte resistente rileva l'infondatezza del ricorso, atteso che le fideiussioni sono da ritenersi valide ed efficaci.

Sottolinea, peraltro, che *«nel corso degli anni precedenti, risultano intervenuti numerosi contatti con la Signora O., alla quale erano stati già ampiamente comunicati gli aggiornamenti sullo stato dei giudizi sopra descritti nei confronti delle società debtrici principali, unitamente alla precisazione del credito».*

Diritto

Si impone, in via preliminare, di esaminare le ragioni di inammissibilità del ricorso dedotte dall'intermediario resistente.

L'intermediario eccepisce in primo luogo che le contestazioni avrebbero a oggetto operazioni o comportamenti della banca anteriori al 1° gennaio 2007, risultando con ciò inammissibili ai sensi della sez. I, § 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L'eccezione si appalesa infondata, in quanto, nonostante sia indubbio che i contratti di fideiussione *omnibus* siano stati conclusi in un momento ben anteriore al termine suddetto, la perdurante efficacia dei medesimi nei confronti della ricorrente consente di tenere ferma la competenza a conoscere della fattispecie da parte di questo Collegio.

Eccepisce altresì la resistente che *«La domanda proposta dalla ricorrente non ha per oggetto [...] né "l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà"; né "la corresponsione di una somma di danaro"».* Anche tale contestazione non appare fondata, atteso che oggetto della presente controversia è il diritto della ricorrente alla liberazione dal vincolo fideiussorio.

Del pari inaccoglibile è, infine, l'eccezione di inammissibilità della domanda *«per superamento del limite di euro 100.000,00 previsto dalle citate Disposizioni, Sezione I, paragrafo 4»*, essendo i crediti garantiti oggetto delle fideiussioni ben superiori a tale importo. Osserva tuttavia il Collegio che detto limite riguarda esclusivamente le controversie aventi a oggetto la corresponsione di una somma di denaro. Non è questo il caso.

Può, quindi, passarsi all'esame del merito delle contestazioni mosse dalla garante.

Ella denuncia la contrarietà della condotta tenuta dall'intermediario ai «*principi di buona fede nell'esecuzione dei contratti*», poiché «*nonostante il peggiorare delle condizioni economiche delle due società la banca, non solo proseguì nel concedere finanziamenti alle stesse [...] senza che io fossi mai avvisata, ma evitò accuratamente di perseguirle per il recupero coattivo del credito*».

Prescrive l'art. 1956 c. c. che «*Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito*». La norma, che è espressione del più generale principio di buona fede e correttezza nella materia *de qua*, è soggetta dunque a due presupposti applicativi: l'uno di carattere oggettivo, consistente nella concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore principale e sopravvenuto alla prestazione della garanzia; e l'altro, soggettivo, della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Relativamente a tali requisiti, giova ulteriormente ricordare che l'onere della relativa prova grava sul fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia (cfr. Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 22 maggio 2003, n. 8042).

Ad avviso del Collegio, tuttavia, parte ricorrente non offre, a sostegno delle proprie doglianze, elementi probatori in ordine alle indicate circostanze. Al contrario, dichiara espressamente che «*le due società siano ancora in bonis*», con ciò escludendo l'aggravamento delle condizioni economiche del debitore principale con relativa compromissione della possibilità di soddisfacimento del credito.

Né, in una prospettiva non dissimile, sembra potersi giungere a conclusioni diverse valorizzando il riferimento al disposto di cui all'art. 1957 c. c., il cui primo comma stabilisce la permanenza del vincolo obbligatorio in capo al garante «*anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate*». La norma in esame, che, indubbiamente, è da interpretarsi in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

collegamento con il citato art. 1956, è stata espressamente derogata dai contraenti. L'art. 6 di entrambi i contratti costitutivi della garanzia prevede infatti che *«I diritti derivanti al Banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»*. Vero è che il fideiussore ben potrebbe far valere l'inoperatività della deroga qualora il comportamento del creditore sia improntato a mala fede, e dunque la persistenza del vincolo fideiussorio derivante da detta deroga consegua in sostanza a un abuso del diritto da parte del creditore medesimo. Anche sotto questo secondo profilo, tuttavia, non è offerta evidenza della condotta abusiva e dunque non sussistono elementi sufficienti ad affermare che nel caso di specie l'anzidetta deroga non operi.

Per le ragioni che precedono, il Collegio respinge il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE